



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004, n. 243;
- VISTA l'art. 1, comma 2 della legge 24/12/2007, n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015 n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTO il Decreto del MEF del 05.12.2017;
- VISTO l'art. 18, comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9
- VISTA l'istanza datata 20.10.2015, assunta al protocollo generale del Comando del Corpo Forestale della Regione siciliana il 21.10.2015 al n. 0123653, con la quale il sig. Briguglio Giovanni, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 20.09.2020 matura i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5, della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 0040834 del 10.05.2021, con la quale si comunica all' Ispettore Ripartimentale delle Foreste di Messina e, tra gli altri, al sig. Briguglio Giovanni che lo stesso ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato, ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e che per effetto dell'art. 18, comma 4 della legge regionale n. 9/2021, potrà essere collocato in quiescenza entro il 31 maggio 2021, in caso di mancato contingentamento, come previsto dallo stesso art. 18;
- CONSIDERATO che nella medesima comunicazione questa Amministrazione ha evidenziato che, tenuto conto che il termine fissato dall'art. 18, comma 4 della legge regionale n. 9/2021 per la cancellazione dai ruoli, è anteriore al termine normativamente previsto per l'eventuale impugnativa da parte dello Stato della legge stessa, i provvedimenti adottati in esecuzione della legge sarebbero stati risolutivamente condizionati alla eventuale impugnativa della disposizione stessa da parte dello Stato e alla declaratoria di illegittimità della disposizione da parte della Corte Costituzionale;
- VISTA nota prot. n. 43232 del 17.05.2021 dell'Ispettore Ripartimentale delle Foreste di Messina dalla quale si evince che il suddetto dipendente risulta non contingentato, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015, come richiamato dall'art. 18, comma 4 della l.r. n. 9/2021;
- VISTA la nota prot. n. 44651 del 19.05.2021, con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro verrà risolto in data 31.05.2021;
- VISTO il D.A. n. 3436 del 06.06.1991, registrato alla Corte dei Conti il 27.09.1991, reg. n. 14, fgl. n. 273, con il quale il sig. Briguglio Giovanni viene nominato Operatore Archivistico del Ruolo amministrativo regionale con decorrenza dal 06.06.1991;
- VISTA la nota prot. n. 2789 del 10.12.1991, nella quale si attesta che il dipendente ha assunto regolare servizio in data 02.12.1991;
- VISTO il D.D.G. n. 05493 del 19.12.2003, vistato alla competente Ragioneria centrale il 26.01.2004 al n. 7, con il quale il sig. Briguglio Giovanni, ai sensi e per gli effetti della D.P.Reg. n. 10/2001 è collocato nella categoria "C" posizione economica "6" con decorrenza 01.12.2001;

- VISTA la nota prot. n. 2883 del 08.02.2007, con la quale in applicazione del C.C.R.L. del 16.5.2005 e C.C.R.L. del 01.06.2006, a decorrere dal 01.03.2005, al dipendente viene attribuito l'aumento previsto per la posizione economica C7;
- VISTA la nota prot. n. 19655 del 09.10.2009, con la quale in applicazione degli artt. 84 e 85 del C.C.R.L. quadriennio giuridico 2002/2005, a decorrere dal 01.01.2008, al dipendente viene attribuito l'aumento previsto per la posizione C8;
- VISTO il D.D.S. n. 89 del 01.02.2018, con il quale al dipendente è consentita la ricongiunzione ai fini di quiescenza di anni 00, mesi 02 e giorni 00;
- VISTO il D.D.S. n. 228 del 25.03.2021, con il quale al dipendente è consentita la ricongiunzione ai fini di quiescenza di anni 01, mesi 11 e giorni 16;
- VISTO lo stato matricolare della Regione siciliana;
- ACCERTATO che il dipendente alla data del 30.05.2021 vanta un'anzianità anagrafica pari a xx anni, xx mesi e xx giorni e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 02.12.1991 al 30.05.2021	29	05	29
Servizio riconosciuto (D.D.S. n. 89 del 01.02.2018)	00	02	00
Servizio riconosciuto (D.D.S. n. 228 del 25.03.2021)	01	11	16
Totale	31	07	15

CONSIDERATO che l'art. 18, comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 21 aprile 2021, prevede che "i dipendenti regionali che hanno presentato istanza di collocamento in quiescenza, ai sensi del comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, sono posti in quiescenza al termine del periodo di maturazione degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e comunque non oltre il 31 maggio 2021" e che tale strettissimo arco temporale per la sua applicazione è inferiore al termine di sessanta giorni entro il quale la disposizione può essere impugnata dalla Stato;

RITENUTO pertanto, di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione, sottoponendola alla condizione risolutiva della eventuale impugnativa della medesima norma da parte dello Stato e della eventuale declaratoria di illegittimità da parte della Corte Costituzionale che potrà derivarne;

D E C R E T A

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 31.05.2021, è risolto il rapporto di lavoro dell'istruttore direttivo sig. Briguglio Giovanni, nato a xxxxxxxx il xxxxxxxxx, e contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione siciliana, con riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 503 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 18, comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.

Art. 2

Il presente provvedimento, tenuto conto che la disposizione dell'art. 18, comma 4 della legge regionale n. 9/2021 trova efficacia prima che scada il termine di sessanta giorni per l'eventuale impugnativa da parte dello Stato della legge stessa, è risolutivamente condizionato alla eventuale impugnativa della disposizione stessa da parte dello Stato e alla declaratoria di illegittimità della disposizione da parte della Corte Costituzionale.

Art. 3

Al dipendente che negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della competente Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line.

Palermo, li 24 MAG. 2021

Visto si pubblici
Il Dirigente del Servizio 3
G.G. Palagonia

IL DIRIGENTE GENERALE
C. Madonia

